

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE
LA MOBILITA' DEL PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/25, 2025/26, 2026/27.**

Articolo 1

Campo di applicazione, durata del contratto ed interpretazione autentica

1. Le presenti modalità disciplinano la mobilità territoriale del personale assistente educatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in periodo di prova.
2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per l'anno scolastico per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26, 2026/27.
3. Qualora dovessero essere adottate disposizioni che incidono sulla mobilità del personale assistente educatore con particolare riferimento agli atti di diversa composizione degli istituti scolastici e formativi (accorpamenti e dimensionamenti scolastici), ciascuna delle parti sottoscrittrici può chiedere all'altra, anche in diverso momento dell'anno, la revisione o l'integrazione del contenuto del presente contratto decentrato.
4. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dall'art. 12 del CCPL.

Articolo 2

Trasferimenti

1. I trasferimenti possono essere volontari, d'ufficio o come perdenti posto e decorrono dal 1° settembre dell'anno di riferimento.
2. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 64 del CCPL, non può ottenere il trasferimento nell'istituzione scolastica dalla quale era stato trasferito per incompatibilità, salvo che non siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.
3. I trasferimenti sono predisposti nel rispetto delle fasi, delle precedenze e delle preferenze espresse dai dipendenti nella formulazione delle domande, di norma in base all'orario contrattuale osservato dai richiedenti, e ai punteggi di cui alla Tabella A del presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggior anzianità anagrafica.
4. I termini di presentazione delle domande di trasferimento, dell'eventuale rinuncia e di assegnazione provvisoria sono resi noti annualmente dal competente Servizio.
5. Tutte le distanze chilometriche citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su www.aci.it, effettuando il calcolo con la modalità "distanza più veloce".

Articolo 3

Ordine delle operazioni di mobilità

1. Le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo il seguente ordine:

I^a FASE - Trasferimenti condizionati del personale perdente posto:



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA**

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO

concernente

***la mobilità del personale assistente educatore
delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento
per gli anni scolastici relativi al triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27***

Il giorno 21/03/2024 ad ore 11.30 in una sala riunioni della sede del Dipartimento Istruzione e Cultura in via Gilli, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro fra la parte pubblica del Dipartimento Istruzione e Cultura e le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali concordano e sottoscrivono il seguente:



Nella prima fase sono effettuate le operazioni di trasferimento relative alle domande dei perdenti posto che godono di precedenza assoluta nella scelta della sede rispetto ai trasferimenti volontari.

Nella domanda di trasferimento del personale perdente posto possono essere indicate un massimo di 30 sedi in ordine di preferenza.

Qualora non vi fosse disponibilità di posto nelle sedi indicate come preferenze, i trasferimenti dei perdenti posto sono eseguiti d'ufficio presso le istituzioni scolastiche del medesimo comune sede di titolarità del richiedente o, laddove in queste non vi sia disponibilità di posti, nelle sedi site nei comuni vicini a iniziare da quello a minore distanza dalla sede di titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda, il trasferimento sarà effettuato d'ufficio secondo il punteggio attribuito dalla graduatoria di Istituto per le istituzioni scolastiche aventi sede nello stesso comune o, laddove non vi sia disponibilità di posti, nei comuni a partire dal più vicino a quello in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità.

IIª FASE - Trasferimenti volontari:

Nella seconda fase sono effettuate le operazioni relative alle richieste di trasferimento volontario, secondo le preferenze indicate nelle domande, tenendo conto delle precedenze e dei punteggi calcolati sulla base dell'allegata Tabella A. Eventuali situazioni di parità di punteggio saranno risolte in base alla maggiore anzianità anagrafica. Nella domanda di trasferimento volontario possono essere indicate fino a un massimo di 15 sedi in ordine di preferenza.

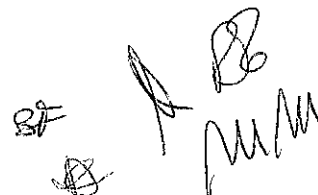
2. I trasferimenti del personale in entrambe le fasi saranno disposti su sedi con posti vacanti a tempo pieno; gli assistenti educatori con orario ridotto potranno mantenere il loro orario contrattuale nella scuola di trasferimento, salvo i casi di motivata incompatibilità con l'organizzazione scolastica.

In ciascuna delle due fasi le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle precedenze di cui al successivo articolo 9.

3. Al termine delle operazioni di mobilità verranno eventualmente assegnati i posti di cui alla procedura di passaggio ad altra figura professionale ai sensi dell'art. 6 "Ordinamento professionale del personale coordinatore pedagogico ed insegnante delle scuole dell'infanzia, del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori, del personale della formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento" di data 10 novembre 2004. Il personale richiedente la mobilità professionale deve essere in possesso dell'attestato di idoneità in concorso e/o di superamento di apposita prova selettiva o di accertamento riconosciuto dall'Amministrazione provinciale.

Articolo 4 Posti disponibili

1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili:
 - a) i posti vacanti come comunicati dal dirigente del Servizio provinciale competente;
 - b) i posti che nel corso dei trasferimenti si rendono disponibili in luogo di quelli di cui al precedente punto a);
 - c) i posti occupati da personale soggetto a collocamento a riposo, d'ufficio o volontario, entro il 1° settembre dell'anno scolastico in cui si effettuano i trasferimenti.



Articolo 5
Graduatorie di istituto ed individuazione perdenti posto

1. I dirigenti scolastici/formativi ed il Sorastant per la scola ladina predispongono le graduatorie di Istituto per il personale assistente educatore, sulla base dei punteggi riportati nell'allegata Tabella B.
2. Eventuali situazioni di parità di punteggio saranno risolte in base alla maggiore anzianità anagrafica.
3. Le graduatorie sono pubblicate all'Albo dell'Istituto scolastico/formativo; entro i 5 giorni lavorativi decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni nel merito del punteggio loro attribuito.
4. Il personale che, a seguito della determinazione della dotazione organica per l'anno scolastico di riferimento ed in base alla posizione nella graduatoria di Istituto, risulti eccedente rispetto all'organico è considerato perdente posto. La posizione di perdente posto è notificata dal Dirigente competente.
5. Ai fini dell'individuazione del personale perdente posto non deve essere preso in esame:
 - a) il personale che documenta la conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (limitatamente al solo personale della istituzione scolastica e formativa ladina);
 - b) il personale emodializzato;
 - c) il personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 104 del 1992;
 - d) il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'interessato (comma 6) è domiciliato nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni afferenti all'istituzione scolastica stessa;
 - e) il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'assistito (commi 5 e 7), è domiciliato nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni afferenti all'istituzione scolastica stessa;
 - f) il personale con gravi patologie che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni afferenti all'istituzione scolastica stessa.

Articolo 6
Valutazione anzianità di servizio

1. Il punteggio per i servizi a tempo indeterminato è attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato almeno 180 giorni di servizio. A tal fine saranno considerati sia i giorni di effettivo servizio che le assenze utili ai fini giuridici ed economici a norma di legge, regolamento e/o contratto.
2. Anche per i servizi a tempo determinato, il punteggio è attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato almeno 180 giorni di servizio. Nel caso contrario, si valutano i mesi residui o frazioni superiori a 15 giorni.

Articolo 7
Continuità di servizio

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large signature and several smaller initials or stamps.

1. Per la valutazione della continuità del servizio a tempo indeterminato si considerano gli anni di servizio prestati continuativamente nel profilo di appartenenza nella scuola di titolarità. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta con atto normativo (di legge o amministrativo).
2. Non interrompono la continuità del servizio a tempo indeterminato:
 - a) il trasferimento del personale soprannumerario, qualora il medesimo abbia richiesto, nel triennio successivo al trasferimento, il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. In caso di concorrenza di più richiedenti il rientro nella medesima scuola, sarà accolta la domanda del dipendente con maggior punteggio. Nel caso in cui non sia stato possibile il rientro in una delle scuole di precedente titolarità nel triennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio deve essere riferito esclusivamente alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto perdente posto;
 - b) i periodi di aspettativa, non utili ai fini giuridici ed economici, fruiti dal personale per assistere i familiari di 1° o 2° grado o conviventi vittime di malattie gravi o di stati fisici di grave debilitazione, ove venga certificato il bisogno di assistenza continua (art. 18, comma 1, del CCPL 07.08.2007), nonché i periodi di assenza, non utili ai fini giuridici ed economici, effettuati dal personale a causa di gravi patologie, che vengono tuttavia detratti dal totale, nonché le aspettative ed i distacchi sindacali, i comandi presso altri enti e l'utilizzo presso strutture/enti funzionali provinciali;
 - c) l'assegnazione del personale di scuole soggette a dimensionamento, alle istituzioni scolastiche che derivano dallo stesso dimensionamento, per unificazione delle stesse.
3. Interrompono invece la continuità del servizio a tempo indeterminato:
 - a) i periodi di assenza non utili ai fini giuridici ed economici secondo le disposizioni del contratto collettivo o di legge e/o regolamento;
 - b) l'assegnazione provvisoria presso altre istituzioni scolastiche.

Articolo 8

Assegnazioni provvisorie di sede

1. L'assegnazione provvisoria è effettuata successivamente alle operazioni di trasferimento e di assunzione in ruolo. Le assegnazioni provvisorie sono di norma disposte su sedi di pari orario, ma possono essere effettuate anche su posti ad orario diverso, purché l'interessato ne abbia dato espresso consenso all'atto della formulazione della domanda di assegnazione e si impegni a sottoscrivere il contratto di variazione oraria in coerenza con il posto disponibile. Per la valutazione dei titoli si applicano i punteggi riportati alla Tabella A allegata al presente contratto. L'assegnazione provvisoria è disposta rispettando l'ordine delle precedenza di cui all'articolo 10 del presente contratto.
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
3. In caso di parità di precedenza e punteggio prevale la maggior anzianità anagrafica.
4. L'assegnazione provvisoria, che ha la durata di un anno, è adottata con provvedimento irrevocabile.
5. Possono presentare annualmente richiesta di assegnazione provvisoria i dipendenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) il personale perdente posto per la sola sede dove è stato individuato soprannumerario; in tale ipotesi l'interessato gode di precedenza rispetto alle altre domande di assegnazione alla medesima sede;

Lee

BB *st* *st* *st*

mm

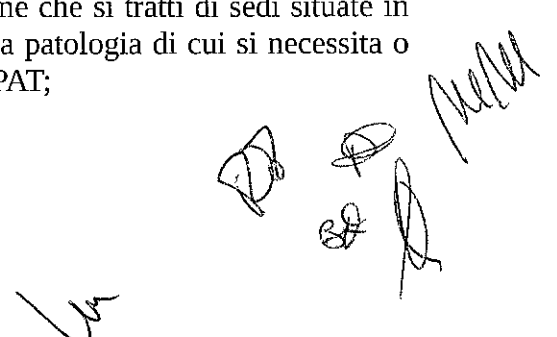
- b) beneficiari degli articoli 21 o 33, comma 6, della Legge 104/92;
 - c) beneficiari dell'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, per le sole sedi site nel comune di domiciliazione dell'assistito, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
 - d) coloro che per gravi patologie necessitano di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato sito in uno dei comuni afferenti all'istituzione scolastica richiesta, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT ;
 - e) coniuge convivente di personale militare o altra categoria prevista dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove è stato trasferito il coniuge, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
 - f) ricongiungimento al coniuge/convivente per il comune di residenza del familiare;
 - g) ricongiungimento ai figli di età inferiore ai 12 anni e in caso di famiglia monoparentale figli con età inferiore ai 18 anni;
 - h) titolarità in una sede distante almeno 24 km dalla residenza anagrafica, purché abbiano richiesto e non ottenuto il trasferimento;
 - i) genitore convivente con più 75 anni di età;
 - l) avvicinamento alla proprio residenza per il personale di età superiore ai 60 anni.
- 6. In subordine al possesso dei requisiti richiesti, ha precedenza il personale che ha la necessità di assistere i figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socioriabilitativo, seguito presso la residenza abituale, con l'assistenza del medico di fiducia o presso le strutture pubbliche e private, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.
 - 7. L'assegnazione provvisoria interrompe la continuità di servizio nella scuola di titolarità.
 - 8. Il provvedimento di assegnazione provvisoria, una volta adottato, è irrevocabile.

Articolo 9

Precedenze nelle operazioni di trasferimento

I trasferimenti sono effettuati nel rispetto delle seguenti precedenze:

- 1. precedenza assoluta al personale che documenta con apposito attestato la conoscenza della lingua ladina per i posti eventualmente disponibili, o che si rendano tali nel corso dei trasferimenti, presso l'istituzione scolastica e formativa ladina. Gli assistenti educatori assunti o trasferiti, avvalendosi di tale precedenza, non possono chiedere trasferimento volontario per cinque anni dall'assunzione o dal trasferimento;
- 2. personale beneficiario dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 3. personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'interessato (comma 6), o l'assistito (commi 5 e 7), sono domiciliati nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
- 4. personale che, per gravi motivi di salute, necessita di particolari cure a carattere continuativo, per le sedi indicate nella domanda, a condizione che si tratti di sedi situate in comuni nei quali vi siano centri specializzati nella cura della patologia di cui si necessita o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;



5. coniuge convivente di personale militare o altra categoria prevista dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove è stato trasferito il coniuge, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorità della PAT.

Articolo 10

Disposizioni particolari per gli istituti scolastici caratterizzati dalla presenza di altre istituzioni scolastiche autonome poste a distanza superiore a 20 km tra la sede centrale e le rispettive sezioni associate

1. I dirigenti scolastici/formativi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organico del personale Assistente educatore determinato dall'Amministrazione per l'anno scolastico successivo, notificano al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola come intendono distribuire le unità di personale fra le varie sedi (sede centrale/sezioni associate).
2. Nel caso di diversa distribuzione rispetto all'anno scolastico in corso del fabbisogno organico tra le varie sedi, che comporta la riduzione di posti in una delle sedi, l'individuazione del personale perdente posto viene effettuata in base ai seguenti criteri:
 - a) devono essere presi in considerazione solo i dipendenti già assegnati alla sede dove è prevista la riduzione di unità di personale per l'anno scolastico successivo, in base alla posizione occupata dagli stessi nella graduatoria interna unica di istituto.
 - b) i dipendenti che occupano la posizione inferiore sono dichiarati perdenti posto nella sede dove è prevista una riduzione di organico;
 - c) tale posizione di perdente posto è notificata dai dirigenti scolastici/formativi ai dipendenti di cui alla lettera b), con apposita nota scritta, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organico del personale Assistente educatore.
3. Tale personale può chiedere di essere assegnato ad altra sede dell'istituzione scolastica o, in alternativa, può presentare domanda di trasferimento, con allegata la nota di cui al comma 2 - lett. c) del presente articolo. In tal caso concorre ai trasferimenti unitamente al personale soprannumerario, purché perduri la situazione di soprannumerarietà sulla sede.
4. Il personale che si trova nelle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 5 del presente contratto, non può essere individuato quale soprannumerario.

Articolo 11

Reclami

1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati entro 10 giorni dal ricevimento.
2. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi e saranno comunicati al personale interessato secondo le modalità comunicate dall'amministrazione con apposita circolare.



LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Francesca Mussino

Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura

Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L. Bianca Bruni Francesconi

per C.I.S.L. SCUOLA

per UIL ENTI LOCALI

per UIL SCUOLA

per F.G.U. - S.A.T.O.S.

TABELLA A

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI PER TRASFERIMENTI VOLONTARI E DEI PERDENTI POSTO

	Punti
I. Anzianità di servizio	
a) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	6
b) per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	3
b1) per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	0,25
c) continuità di servizio: per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato nell'Istituto di attuale titolarità senza soluzione di continuità (valutabile fino al 31 agosto dell'anno scolastico precedente) in aggiunta a quanto previsto ai punti a, b, b1	3
II. Esigenze di famiglia	
a) per ricongiungimento al coniuge o al convivente, ovvero in caso di assistenti educatori senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli conviventi ¹	6
b) per ogni figlio di età inferiore a sei anni ²	4
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età	3
d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o convivente o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune sede di attuale titolarità; nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.	6
III. Titoli	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (<i>si valuta un solo titolo e in alternativa al punto b</i>)	6
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorsi riservati per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (<i>si valuta un solo titolo e in alternativa al punto a</i>)	3
c) diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica (<i>si valuta un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso</i>)	4
d) diploma di laurea triennale (<i>si valuta un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso</i>)	3

¹ Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data fissata dall'Amministrazione con apposita circolare applicativa del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data fissata dall'amministrazione con la precitata circolare. Ai fini del trasferimento a domanda il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza dei familiari non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in base al profilo di appartenenza. In questo caso il punteggio è attribuito per il comune, ove esistano scuole presso cui è possibile accedere in base al profilo di appartenenza, più vicino (secondo le tabelle di viciniorietà della Provincia autonoma di Trento) a quello di residenza dei familiari, purché compreso fra le preferenze espresse.

² L'età dei figli, e di ogni altra esigenza di famiglia, è quella alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, stabilita dalla Amministrazione nella circolare della mobilità.

(Handwritten signatures and initials)

TABELLA B

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

	Punti
I. Anzianità di servizio	
a) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	6
b) per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato come assistente educatore nelle scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento o alle dipendenze dei Comprensori	3
b1) per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	0,25
c) continuità di servizio: per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (valutabile fino al 31 agosto dell'anno scolastico precedente) in aggiunta a quanto previsto ai punti a, b, b1	3
II Esigenze, di famiglia	
a) per ricongiungimento al coniuge o al convivente, ovvero in caso di assistenti educatori senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli conviventi.	6
b) per ogni figlio di età inferiore a sei anni	4
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età	3
d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o convivente o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune sede di attuale titolarità; nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.	6
III. Titoli	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza <i>(si valuta un solo titolo e in alternativa al punto b)</i>	6
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorsi riservati per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza <i>(si valuta un solo titolo e in alternativa al punto a)</i>	3

DB

82 ~~82~~ *mm*